

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IVREA

ORDINE AVVOCATI DI IVREA

LINEE GUIDA CONDIVISE

PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA PRASSI CONDIVISA IN TEMA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DELL'ART. 6 L.

10/11/2014 N. 162

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, rappresentata dal Procuratore della Repubblica dott. Giuseppe

Ferrando

e

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati presso il Tribunale di Ivrea, rappresentato dal Presidente Avv. Mario Benni

PREMESSO

- Che la legge 10 novembre 2014 n. 162 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 132 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10.11.2014, ha introdotto, all'articolo 6, la "negoziiazione assistita da un avvocato per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio", quale strumento alternativo rispetto alla soluzione giurisdizionale dei medesimi istituti;
- Che si ritiene opportuno procedere, sulla base degli specifici punti d'intesa di seguito indicati, all'individuazione di una modalità operativa condivisa per la corretta applicazione della negoziazione assistita di nuova introduzione;

CONCORDANO

le seguenti linee guida da adottarsi per l'applicazione della negoziazione assistita dagli avvocati per tutte le ipotesi previste dall'art. 6 L. 162/2014.

1. Nell'accordo gli avvocati dovranno dare atto di avere tentato di conciliare le parti, di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare, di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
2. L'accordo dovrà essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.
3. Gli avvocati, muniti di mandato, dovranno certificare l'autografia delle sottoscrizioni delle parti e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
4. A corredo dell'accordo dovranno essere prodotti i documenti indicati nell'allegato sub lettera A e una scheda di sintesi come da allegato sub lettera B.
5. Nel testo dell'accordo ciascun avvocato avrà cura di indicare il proprio indirizzo di posta ordinario ed il proprio indirizzo PEC.
6. Costituisce violazione della legge e del codice Deontologico, attesa la situazione di conflitto tra i coniugi,

l'assistenza prestata ai coniugi da due avvocati appartenenti al medesimo studio.

7. L'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati potrà essere spedito a mezzo posta raccomandata A.R. ovvero depositato presso la Procura della Repubblica di Ivrea, Via Cesare Pavese n. 4, – Ufficio Protocollo 2° piano – Stanza 29 – mediante la consegna di n. 1 originale e n. 1 copia dell'accordo redatto e sottoscritto secondo le indicazioni di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge citata.
8. Nel silenzio della legge, deve ritenersi non precluso al Pubblico Ministero, che ravvisi criticità superabili, avviare una interlocuzione con gli avvocati delle parti per eventuali integrazioni emendative, modificazioni del contenuto dell'accordo, allegazione di documentazione eventualmente mancante.
9. A seguito dell'emissione di nullaosta ovvero di autorizzazione della Procura, la Segreteria provvederà ad inviare tempestivamente, a mezzo PEC, comunicazione agli avvocati che hanno redatto la negoziazione assistita affinché l'avvocato che ha presentato l'accordo o quello eventualmente indicato provveda al ritiro dell'originale dell'accordo. Gli avvocati delle parti custodiranno l'originale dell'accordo e provvederanno poi a certificare la conformità delle copie all'originale dello stesso ai fini della tempestiva trasmissione all'Ufficio dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. Nel testo dell'accordo potrà essere inserito il mandato ad uno dei difensori per il ritiro dell'originale e per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale di Stato civile.
10. Il ritiro dell'originale dell'accordo, munito del nullaosta ovvero dell'autorizzazione del Pubblico Ministero, potrà essere effettuato presso la Procura della Repubblica di Ivrea, Via Cesare Pavese n. 4, – Ufficio Protocollo 2° piano – Stanza 29 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 a cura del difensore personalmente ovvero di persona munita di delega scritta.
11. Il termine di dieci giorni previsto per la trasmissione all'Ufficio dello Stato Civile del Comune competente (Allegato C – modulo per la trasmissione all'Ufficio di Stato Civile competente), a cura di entrambi gli avvocati (ovvero di quello all'uopo delegato) si intende decorrente dalla data della comunicazione del provvedimento alle parti.
12. Allo stato, in attesa di indicazioni da parte del Ministero della Giustizia, non verrà richiesto il versamento del contributo unificato, né il pagamento di diritti per il rilascio delle copie autentiche.
13. Il presente protocollo verrà pubblicato sui siti istituzionali della Procura della Repubblica e del Consiglio dell'Ordine di Ivrea.

Ivrea 16 maggio 2017